



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 69

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: ANAC – delibera sull'accesso civico generalizzato.

Cari Presidenti,

in considerazione dell'importanza che ad oggi riveste nella pubblica amministrazione l'istituto dell'**accesso civico generalizzato**, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità, statuendo il D.lgs. n. 97/2016, il c.d. diritto alla conoscibilità generalizzata che diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", si segnala per opportuna conoscenza che **l'ANAC con delibera del 9 marzo 2022 (all.n.1) ha specificato che l'accesso civico generalizzato, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento.**

Le precisazioni dell'Autorità nascono da una richiesta di un Comune che non sapeva come comportarsi di fronte al ricevimento, da parte di un'associazione, di numerose istanze di accesso civico generalizzato "volte a un vero e proprio controllo ispettivo sull'attività del comune e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro". L'ANAC nel ricordare, altresì, le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha precisato che **"quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell'amministrazione, quest'ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione"**.

L'Autorità, inoltre, evidenzia che anche la **sentenza n. 5702 del 13 agosto 2019 del Consiglio di Stato, sezione VI**, va in questa direzione, prevedendo che l'accesso civico sia volto principalmente a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche, ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per trovare un delicato ma giusto bilanciamento, che non si crei una sorta di "censura" sull'ente destinatario.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lg.

FILIPPO
ANELLI

O = FNOMCEO

C = IT

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Il Presidente

Al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza del comune di [omissis]
E p. c. all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe
del Comune di [omissis]
[omissis]

Fasc. UVMACT n [omissis]-R.A.

Oggetto: Verifica del Comune di [omissis] - comunicazione delle decisioni del Consiglio

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 marzo 2022, ha deliberato di prendere atto degli aggiornamenti del sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", apportati dal Comune di [omissis] e, per l'effetto, di definire l'attività di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, dandone comunicazione al RPCT ed all'OIV od organismo con funzioni analoghe dell'amministrazione.

Venendo alla richiesta formulata dal RPCT di fornire indirizzi operativi circa il contegno da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un'associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, volte ad un vero e proprio controllo ispettivo sull'attività dell'Ente e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro, si rammentano le indicazioni fornite dall'Autorità nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013". In tale atto l'Autorità, richiamando la sentenza CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03, ha precisato che nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in



modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione.

Si segnala altresì che, sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 13 agosto 2019, n. 5702, ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 9 marzo 2022